

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

NUOVO REGOLAMENTO

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia è costituito, ai sensi del 4° co. art. 25 L. 247/2012, il Comitato per le Pari Opportunità al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione ed eliminare ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012 nelle materie di Competenza del Comitato.

Il Comitato ha la propria sede presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

2. Composizione e durata

Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Perugia e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da n. 9 (nove) componenti di cui una/o di loro designata/o dal Consiglio dell'Ordine, al suo interno, mentre tutte le/gli altre/i vengono elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9, sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere.

In caso di contemporaneità di elezione del CPO e del COA non è ammessa la candidatura per entrambi (COA e CPO).

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vice-Presidente e la/il Segretaria/o.

3. Funzioni

Il Comitato propone, elabora e delibera interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati, e ciò anche tramite o d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) attività di diffusione di informazioni sulle iniziative deliberate e intraprese;
- c) attività di elaborazione di proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proposizione al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborazione e proposta di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promozione di iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) elaborazione e richiesta di inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuazione di forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti Locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità,

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o

La/il **Presidente:**

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;
- informa il COA delle iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni cui il Comitato è predisposto;
- in caso di urgenza può assumere provvedimenti provvisori o partecipare ad iniziative o proposte regionali o nazionali salvo ratifica da parte del Comitato alla prima riunione utile, da convocarsi con sollecitudine e comunque entro un mese.

- La/il **Vice-Presidente**:
- Sostituisce il /la Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;
- Su delega del/la Presidente svolge specifiche funzioni di rappresentanza del Comitato.

La/il **Segretario/a**:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative rese note dal Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere col supporto del personale di segreteria del COA;

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti telematici – almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del segretario/a, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OCF ovvero delle

Commissioni PO dei medesimi organismi nonché di consigliere dell'Ordine (salvo quanto previsto al precedente art. 2).

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario/a e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Perugia, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione anche l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche di importo non inferiore ad € 2.000,00 annui;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9.1 Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni e si svolgeranno in concomitanza con quelle per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e comunque entro il termine di un mese dalle stesse.

9.2 Le/i Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Perugia alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento nonché i Praticanti che ne faranno richiesta.

9.5 La candidatura al CPO è alternativa a quella per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni, entro le ore 12.00.

9.6 Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 Le elezioni si svolgono in un unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza, dalla/dal Segretario/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA.

9.9 Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

9.10 Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascuna candidata/o può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2, e cioè il/la Presidente, il/la vice-presidente e il/la segretario/a.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte alla ratifica del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza di osservazioni le modifiche si intenderanno comunque approvate.

12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, 4° co., L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica nella pagina istituzionale e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 30/12/2022

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Vincenzo Maccarone

Avv. Stefano Tentori Montalto